

Ordinanza sulla quarantena in caso di ingresso nel paese al fine di contrastare il Coronavirus (EQV) del 5 novembre 2020 (Bollettino ministeriale bavarese BayMBI. n. 630) Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-6-G (artt. 1–5)

## **Ordinanza sulla quarantena in caso di ingresso nel paese al fine di contrastare il Coronavirus**

**(Ordinanza sulla quarantena in caso di ingresso nel paese – EQV)**

**del 5 novembre 2020**

**(Bollettino ministeriale bavarese BayMBI. n. 630)**

**Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-6-G**

Citazione integrale secondo le Direttive di Redazione (RedR): (Ordinanza sulla quarantena in caso di ingresso nel paese – EQV) del 5 novembre 2020 (Bollettino ministeriale bavarese BayMBI. n. 630, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-6-G), modificata dall'ordinanza del 5 marzo 2021 (Bollettino ministeriale bavarese BayMBI n. 169)

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 congiuntamente all'art. 28 par. 1 comma 1 e agli articoli 29 e 30 par. 1 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta ufficiale tedesca BGBl. I p. 1045), modificata dall'art. 5 della legge del 19 giugno 2020 (Gazzetta ufficiale tedesca BGBl. I p. 1385), congiuntamente all'art. 9 punto 5 dell'ordinanza di delega (DelV) del 28 gennaio 2014 (Gazzetta ufficiale GVBl. p. 22, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 103-2-V), modificato dall'ordinanza del 13 gennaio 2020 (Gazzetta ufficiale GVBl. p. 11), il Ministero della Salute bavarese dispone quanto segue:

### **§ 1 Isolamento domiciliare per viaggiatori che facciano ingresso o rientrino nel paese; osservazione**

(1) 1Le persone che abbiano soggiornato in un'area in quel momento considerata a rischio di cui all'art. 2 punto 17 della Legge sulla protezione dalle infezioni nei dieci giorni precedenti all'ingresso nello Stato libero di Baviera sono tenute, all'arrivo, a recarsi immediatamente presso la propria abitazione o altro alloggio adatto a consentire l'isolamento, rimanendovi per un periodo di dieci giorni a decorrere dalla data di ingresso nel paese. 2Alle persone di cui al comma 1, in detto arco di tempo non è consentito ricevere visite da parte di persone non appartenenti al rispettivo nucleo familiare.

(2) 1Le persone contemplate al par. 1 comma 1 sono tenute a contattare tempestivamente l'autorità amministrativa circondariale competente, indicando il sussistere degli obblighi di cui al paragrafo 1. 2Nell'arco di tempo di cui al par. 1 comma 1, dette persone sono inoltre tenute a informare tempestivamente l'autorità amministrativa circondariale competente dell'eventuale manifestarsi dei tipici sintomi di infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 quali tosse, febbre, raffreddore o perdita dell'olfatto e del gusto.

(3) Il par. 2 c. 1 non si applica nel caso sussista l'obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV).

(4) Durante il periodo di isolamento, le persone di cui al par. 1 comma 1 sono soggette a osservazione da parte dell'autorità amministrativa circondariale competente.

### **§ 2 Eccezioni all'isolamento domiciliare**

(1) L'art. 1 par. 1 comma 1 non si applica alle persone che facciano ingresso nello Stato libero di Baviera unicamente a scopo di transito, uscendo per via diretta e immediata dal territorio.

(2) L'art. 1 par. 1 comma 1 non si applica alle persone che

1. *(eliminato)*

2. per lavoro trasportino oltre confine persone, merci o beni su strada, rotaia, via mare o per via aerea;

3. soggiornino in Germania per meno di 72 ore o abbiano soggiornato in un'area a rischio per meno di 72 ore;

- a) facciano ingresso nel paese per fare visita a parenti di primo o secondo grado, al coniuge o compagno di vita non appartenente allo stesso nucleo familiare o a fronte dell'affido condiviso o, ancora, per esercitare il diritto di visita ai figli;
- b) svolgano attività lavorativa volta al mantenimento dei servizi sanitari o urgentemente necessaria e indispensabile alla cura e assistenza di soggetti non autosufficienti e di disabili, e tale attività venga attestata dal responsabile, dal datore di lavoro o dal committente;
- c) siano alti funzionari del corpo diplomatico o di rappresentanze consolari, membri del parlamento o del governo;

4.

- a) siano residenti nello Stato libero di Baviera e si rechino per scopi strettamente necessari di natura professionale, di studio o formazione professionale presso la rispettiva sede di lavoro, di studio o formazione in un'area a rischio e facciano rientro periodicamente, ovvero almeno una volta a settimana, nel luogo di residenza (pendolari frontalieri); oppure
  - b) siano residenti in un'area a rischio e debbano recarsi per improrogabili ragioni di lavoro, studio o formazione professionale nello Stato libero di Baviera e facciano rientro periodicamente, ovvero almeno una volta a settimana, nel luogo di residenza (frontalieri).
- L'improrogabile necessità di quanto sopra va attestata dal datore di lavoro, dal committente o dall'ente erogante la formazione professionale;

5. persone ai sensi dell'art. 54a par. 1 comma 1 punti 1-5 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG);

6. appartenenti a forze militari straniere ai sensi dello statuto delle truppe della NATO, dello statuto delle truppe del Partenariato per la pace NATO (PfP) e dello statuto delle truppe degli stati membri dell'Unione europea (statuto delle truppe Ue), che facciano ingresso o rientrino in Germania per prestare servizio;

7. persone che facciano ingresso nel territorio federale tedesco allo scopo di svolgere attività lavorativa per un periodo di almeno tre settimane, qualora l'azienda, nell'alloggio loro assegnato e presso la sede di lavoro, durante i primi dieci giorni dall'ingresso nel Paese adotti misure precauzionali atte ad evitare contatti che esulino dalla squadra di lavoro e pertanto assimilabili all'isolamento contemplato all'art. 1 par. 1 comma 1, e qualora sia loro consentito di lasciare l'alloggio unicamente allo scopo di svolgere la propria attività lavorativa. Il datore di lavoro segnala l'attività lavorativa, prima dell'inizio della stessa, all'autorità amministrativa circondariale competente documentando le misure adottate ai sensi del periodo 1; l'autorità amministrativa circondariale competente è tenuta ad accertarsi del rispetto delle condizioni ivi contemplate.

(3) 1Se non già previsto dal par. 2, l'art. 1 par. 1 comma 1 non si applica alle persone

1. la cui attività sia indispensabile al mantenimento

- a) dell'operatività dei servizi sanitari, assistenziali e di cura e, in particolare, medici, infermieri, personale ausiliario o personale addetto all'assistenza 24 ore su 24;
- b) della sicurezza e dell'ordine pubblico;
- c) dei rapporti diplomatici e consolari;
- d) dell'attività di Giustizia;
- e) dell'operatività del parlamento, del governo e dell'amministrazione federale, regionale e comunale, o
- f) dell'operatività degli organi dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali, laddove tale stringente necessità dovrà essere attestata dall'organo responsabile, dal datore di lavoro o dal committente;

2. persone che facciano ingresso nel paese allo scopo di

a) fare visita a parenti di primo o secondo grado, al coniuge o compagno di vita non appartenente allo stesso nucleo familiare o a fronte dell'affido condiviso o per esercitare il diritto di visita ai figli;

b) ricevere urgenti cure mediche

o

c) assistere persone non autosufficienti e bisognose di assistenza;

3. che, in qualità di funzionari di polizia, rientrano dall'estero dopo un intervento o dopo aver prestato servizio;

4. che, per imprescindibili e improrogabili motivi di lavoro, di formazione professionale o di studio abbiano soggiornato fino a cinque giorni in un'area a rischio o che facciano ingresso nella Repubblica federale di Germania, laddove una tale stringente necessità dovrà essere attestata dal datore di lavoro, committente o dall'ente formatore; oppure

5. persone accreditate dal rispettivo comitato organizzativo per la preparazione, partecipazione, organizzazione e follow-up di eventi sportivi internazionali o che siano invitate da un'organizzazione sportiva federale a partecipare ad allenamenti e a corsi di formazione.

2Il comma 1 si applica solo nella misura in cui la persona in questione sia provvista di una certificazione di test per Coronavirus SARS-CoV-2 con esito negativo in formato cartaceo o digitale in lingua tedesca, inglese o francese, da presentare tempestivamente, su richiesta, all'autorità amministrativa circondariale competente. 3Il test in questione deve essere stato effettuato nelle 48 ore precedenti all'ingresso nel paese o contestualmente all'ingresso nella Repubblica federale di Germania. 4Il test in questione deve soddisfare di volta in volta i requisiti del Robert Koch-Institut<sup>1</sup>. 5L'esito del test ai sensi del comma 2 va conservato per almeno dieci giorni dall'ingresso nel paese.

(4) <sup>1</sup>Nei casi che lo giustificano, l'autorità competente potrà prevedere ulteriori eccezioni, e ciò a fronte di un valido motivo. <sup>2</sup>L'autorità amministrativa circondariale competente può, in accordo con il governo competente, prevedere eccezioni che vadano oltre il singolo caso specifico.

(5) 1I paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente qualora le persone in questione non presentino sintomi tipici dell'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 quali tosse, febbre, raffreddore o perdita dell'olfatto e del gusto. 2La persona di cui al par. 2 punti 1-4, 6 e 7 e ai paragrafi 3 e 4 è tenuta a rivolgersi a un medico o a un apposito centro per l'esecuzione del test qualora, entro dieci giorni dall'ingresso nel paese, si manifestino i tipici sintomi dell'infezione da Coronavirus SARS CoV-2 quali tosse, febbre, raffreddore o perdita dell'olfatto e del gusto.

---

<sup>1</sup> [Nota ufficiale:] Cfr. <https://www.rki.de/covid-19-tests>

### **§ 3 Riduzione del periodo di quarantena**

(1) 1L'obbligo di isolamento ai sensi dell'art. 1 par. 1 comma 1 termina anticipatamente, e comunque non prima del quinto giorno dall'ingresso nel paese, qualora la persona in questione sia provvista di una certificazione di test per Coronavirus SARS-CoV-2 con esito negativo in formato cartaceo o digitale e la presenti tempestivamente, su richiesta, all'autorità amministrativa circondariale competente. 2Il test con esito negativo ai sensi del comma 1 va effettuato almeno dopo cinque giorni dall'ingresso nella Repubblica Federale di Germania e soddisfare i requisiti contemplati dal Robert Koch-Institut<sup>1</sup>. 3L'esito negativo del test ai sensi del comma 1 va conservato per almeno dieci giorni dall'ingresso nel paese.

(2) L'isolamento ai sensi dell'art. 1 par. 1 comma 1 può essere interrotto solo se e fintantoché necessario ai fini dell'effettuazione di un test ai sensi del par. 1.

(3) La riduzione del periodo di isolamento ai sensi del par. 1 è applicabile solo qualora la persona in questione non presenti sintomi tipici dell'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 quali tosse, febbre, raffreddore o perdita dell'olfatto e del gusto.

(4) La persona di cui al par. 1 è tenuta a rivolgersi a un medico o a un apposito centro per l'esecuzione del test qualora, entro dieci giorni dall'ingresso nel paese, si manifestino i tipici sintomi dell'infezione da Coronavirus SARS CoV-2 quali tosse, febbre, raffreddore o perdita dell'olfatto e del gusto.

(5) I paragrafi da 1 a 4 si applicano di conseguenza unicamente alle persone contemplate all'art. 2 par. 2 punto 7.

---

1 [Nota ufficiale:] Cfr. <https://www.rki.de/covid-19-tests>

### **§ 3a Disposizioni particolari per le aree interessate da varianti del virus**

Per le persone che negli ultimi dieci giorni precedenti all'ingresso nel paese abbiano soggiornato in un'area<sup>1</sup> interessata da una variante del virus ai sensi dell'art. 3 par. 2 c. 1 punto 2 dell'Ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV) si applica inoltre quanto segue:

1. In deroga all'art. 1 par. 1 comma 1 la durata della quarantena è di 14 giorni a decorrere dalla data di ingresso nel paese.
  2. Non si applicano l'art. 2 par. 2 punto 3 lett. a e c, punti 5-7 e il par. 3.
  3. L'art. 2 par. 2 punto 4 si applica alle persone la cui attività sia strettamente necessaria al mantenimento dell'operatività aziendale e tale fatto sia attestato dal responsabile, dal datore di lavoro o dal committente. Vigè l'obbligo di portare con sé, a ogni ingresso nel paese, detto attestato, da esibire, su richiesta, all'autorità amministrativa circondariale competente, all'ufficio incaricato dalla stessa o all'autorità incaricata di effettuare i controlli di polizia del traffico transfrontaliero.
  4. Non si applica l'art. 3.
- 

1 [Nota ufficiale:] Cfr. <https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete>

### **§ 4 Disposizione in materia di sanzioni pecuniarie**

Commette infrazione ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 24 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) chi deliberatamente o colposamente

1. violando l'art. 1 par. 1 comma 1 o l'art. 3a punto 1 congiuntamente all'art 1 par. 1 comma 1, non si isola o non si rechi direttamente presso la propria abitazione o altro idoneo alloggio;
2. violando l'art. 1 par. 1 comma 2, riceva visite;
3. violando l'art. 1 par. 2 comma 1, anche congiuntamente al comma 2, non contatti o non contatti per tempo l'autorità competente;
4. violando l'art. 2 par. 2 punto 3 lettera b, il punto 4, il par. 3 comma 1 punti 1 e 4 o l'art. 3a punto 3 rilasci una certificazione non veritiera;
5. violando l'art. 2 par. 2 punto 7 periodo 2, non informi l'autorità amministrativa circondariale competente;
6. violando l'art. 3 par. 1, su richiesta dell'autorità amministrativa circondariale competente, non presenti o non presenti in tempo utile l'esito del test;
7. violando l'art. 2 par. 5 comma 2 o l'art. 3 par. 4, non si rechi presso uno studio medico o un apposito centro;

### **§ 5 Entrata in vigore, scadenza**

La presente ordinanza entra in vigore in data 9 novembre 2020 e scade il giorno 28 marzo 2021.

Monaco di Baviera, 5 novembre 2020

**Ministero della Salute bavarese**

